

VERBALE GRUPPO NETWORK

| | |
|---|--|
| GRUPPO NETWORK | Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica |
| Data | 24 settembre 2013 |
| Ordine del giorno | <p>1) Direttiva sui distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie-confronto sulle modalità operative adottate</p> <p>2) Problematrice relative alla tariffazione degli accertamenti di conformità effettuati presso i distributori di carburanti</p> <p>3) Accertamenti di illeciti amministrativi nel settore dei distributori di carburante</p> <p>4) Varie ed eventuali</p> |
| Presenti | <p>Prata Giovanni – Bonavota Antonio CCIAA Bologna Penna Rita - CCIAA Reggio Emilia De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna Bonazzi Enrico e Lelli Riccardo - CCIAA di Ferrara Matteucci Giuseppe - CCIAA di Parma Di Majo Roberto - CCIAA di Piacenza Cortese Anna e Biolchini Rita CCIAA Modena Sansavini Massimo CCIAA di Forlì-Cesena Pecorella Maurizio CCIAA di Rimini</p> |
| Assenti | <p>CCIAA di Campobasso CCIAA di Pesaro-Urbino</p> |
| Andamento dei lavori e posizioni emerse | <p>1) Direttiva sui distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie-confronto sulle modalità operative adottate</p> <p>I presenti ribadiscono le attuali difficoltà all'applicazione dell'art. 6 comma 1 lettere f) e b) e dell'art. 2 comma 1 lettera g). In particolare quest'ultimo articolo, come specificato in apposito quesito formulato dal gruppo di lavoro,<i>dopo aver definito alla lettera f) le apparecchiature ausiliare dei distributori di carburanti secondo le classificazioni e le valutazioni di conformità prevista</i></p> |

dalla MID, alla lettera g) fornisce una distinta e dettagliata definizione del sistema self service di approvazione nazionale.

In tale definizione si fa espresso riferimento solamente ad una apparecchiatura che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

Fermo restando il diverso approccio della MID e la prassi di realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti nei quali, sistematicamente, i self service sono collegati ai terminali di piazzale, tale definizione tuttavia non ricomprende i suddetti terminali di gestione del piazzale di vendita.

Tali apparecchiature infatti non sono direttamente utilizzabili per l'auto-rifornimento di carburante ma, invece, sono fondamentalmente destinati appunto alla gestione delle vendite dei prodotti petroliferi e all'impostazione del prezzo unitario di vendita del carburante, funzione che, tra l'altro, è opportuno non avvenga mai in corso di erogazione.....

Pertanto attualmente, in attesa di indicazioni ufficiali, alcune Camere invitano i fabbricanti e gli utenti metrici, a causa dell'intervento della Direttiva 14/3/2013, a non richiedere più la verifica prima e la verifica periodica delle apparecchiature self service ma a continuare a richiedere ai soggetti abilitati, uffici metrici o laboratori autorizzati, la verifica dei terminali di gestione del piazzale di approvazione nazionale; altre Camere invece non richiedono né effettuano la verifica prima, periodica e la rilegalizzazione sia delle apparecchiature self service che dei terminali di gestione del piazzale. Un componente del gruppo produce evidenze documentali che attestano l'interpretazione normativa di alcuni fabbricanti metrici favorevoli all'ultima soluzione descritta.

2) Problematiche relative alla tariffazione degli accertamenti di conformità effettuati presso i distributori di carburanti

Si rileva che la questione della tariffa da applicare agli impianti di carburante con strumentazione cd. "mix and match", anche alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva sui distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, non ha ancora trovato una soluzione; i componenti del gruppo avevano già evidenziato che non può essere posta in capo ai singoli dipendenti degli uffici la facoltà di disattendere quanto è stabilito dai vigenti provvedimenti di Giunta auspicando una risoluzione della questione nelle opportune sedi istituzionali. Si è proceduto pertanto ad aggiornare la rilevazione delle soluzioni adottate dalle Camere della Regione ed è emerso quanto segue: alcune Camere hanno adottato idonei provvedimenti di Giunta adeguando i criteri tariffari; altre ritengono che tali adeguamenti debbano essere individuati nell'ambito di una nuova convenzione nel settore carburanti e, nelle more, continuano ad applicare le vecchie tariffe; infine le Camere che provvedono alla fatturazione a fine anno non hanno ancora deciso in merito ma lo faranno necessariamente a breve. Si rileva che il numero delle Camere che ha adottato nuove tariffe è aumentato rispetto alle rilevazioni effettuate nei mesi precedenti. Si è infatti preso atto delle lamentele rappresentate dalle imprese del settore in merito al doppio onere derivante dalla verifica effettuata dalla Camera e da quella resa dai laboratori privati cui ci si dovrebbe

necessariamente rivolgere per gli strumenti MID.

3) Accertamenti di illeciti amministrativi nel settore dei distributori di carburante

Qualche componente del gruppo ritiene necessario precisare quali fattispecie di accertamenti di illeciti amministrativi si concretizzano per gli strumenti MID in uso nel settore dei distributori di carburante fatti salvi quelli già previsti dalla norma speciale.

4) Varie ed eventuali

Il referente del gruppo di lavoro, Dott. Lenzi, comunica ai presenti la variazione intervenuta nell'ambito della formazione richiesta per l'anno in corso in merito all'elaborazione del foglio di calcolo validato per la verifica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas.

Orientamenti assunti

1) Direttiva sui distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie-confronto sulle modalità operative adottate

I presenti concordano che la posizione assunta da diversi fabbricanti metrici comporta necessariamente, malgrado le molteplici perplessità, una conseguente posizione camerale favorevole alla seconda soluzione prospettata; tuttavia si auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico si pronunci in merito e solo successivamente si potranno adottare, nel caso, eventuali azioni adeguate ai chiarimenti forniti.

2) Problematiche relative alla tariffazione degli accertamenti di conformità effettuati presso i distributori di carburanti

I presenti ritengono sia opportuno aggiornare in merito la propria Dirigenza che, nei modi e nelle sedi adeguate potrà rappresentare la problematica concordando o sollecitando soluzioni adeguate. A parere dei componenti del gruppo è auspicabile una classe tariffaria in funzione degli effettivi erogatori verificati, conguagliando le eventuali ulteriori verifiche con la classe tariffaria che si configura nel successivo intervento; in alternativa si propone una tariffazione simile a quella applicata all'accertamento di conformità degli altri strumenti metrici.

3) Accertamenti di illeciti amministrativi nel settore dei distributori di carburante

I presenti concordano che, fatti salvi gli errori massimi tollerati diversi da quelli applicabili agli strumenti nazionali e la diversità della documentazione da esaminare e dei contrassegni di non conformità previsti, per gli illeciti amministrativi riscontrati sia applicabile l'Art. 692 del C.P. e quanto prescritto dalla L. 689/81.

4) Varie ed eventuali

I componenti del gruppo concordano nella necessità di individuare altre modalità idonee ad ottenere l'elaborazione del foglio di calcolo validato poiché ritengono che senza questo indispensabile strumento di lavoro, non sia garantita la terzietà e la validità delle verifiche e dell'attività di sorveglianza effettuate.

Data e o.d.g. prossima
riunione

Bologna,

Firma coordinatore